

Diritto & Giustizi@

Quotidiano di informazione giuridica

Giornale di sabato-lunedì 16 settembre 2006

Il fondamento costituzionale del principio di pubblicità delle udienze penali. Deficit di tutela e prospettive di riforma in relazione al giudizio abbreviato.

di Leonardo Suraci

Leonardo Suraci

Il fondamento costituzionale del principio di pubblicità delle udienze penali. Deficit di tutela e prospettive di riforma in relazione al giudizio abbreviato.

Il giudizio abbreviato, come è noto, è stato tra i protagonisti della stagione riformistica della procedura penale italiana, anche se il processo di adeguamento della struttura del rito speciale rispetto ai principi costituzionali, imposto dai reiterati moniti del Giudice delle leggi, sembra essersi concluso.

Quando i valori costituzionali incombono sulla scena, però, il lavoro di ricerca non può arrestarsi ma, soppesato il significato sociale e civile di essi, deve necessariamente sospingersi al di là di qualsiasi conclusione, anche la più consolidata, per offrire soluzioni aperte alla loro piena attuazione, e ciò soprattutto quando la sfera d'influenza dei principi fondamentali è costituita dal processo penale, giustamente considerato il punto di maggiore tensione nel sistema dei rapporti tra comunità sociale e potere statale.

Se la premessa è vera, allora la discussione sulla coerenza costituzionale del giudizio abbreviato non può considerarsi esaurita, dovendosi sottoporre ad ulteriore verifica la disciplina della pubblicità dell'udienza: valore, questo, che, coinvolgendo storicamente i principi fondanti dell'ordinamento statale, esige solidi presidi.

Coerentemente con i tratti inquisitori che caratterizzano la struttura del giudizio abbreviato, la disciplina originaria del rito speciale, come è noto, riconduceva alla scelta dell'imputato favorevole all'accesso al rito differenziato l'abbandono di qualsiasi forma di pubblicità delle attività processuali⁽¹⁾.

La pubblicità "esterna", ossia <<incondizionata conoscibilità di ciò che accade nel procedimento da parte di qualunque soggetto, anche ad esso estraneo>>⁽²⁾, era preclusa nella sua forma "immediata"⁽³⁾ in virtù del secco rinvio, contenuto nella versione originaria dell'art. 441, comma 1 c.p.p., alle "disposizioni previste per l'udienza preliminare", l'art. 420, comma 1 c.p.p. espressamente disponendo che quest'ultima si svolga in camera di consiglio e dunque, in virtù di quanto previsto in via generale dall'art. 127, comma 6 c.p.p., senza la presenza del pubblico.

La scelta legislativa ha suscitato fin dall'inizio non poche perplessità, dal momento che l'esclusione della pubblicità si realizzava in relazione ad uno schema processuale destinato a concludersi con la pronuncia di una sentenza sul merito di imputazioni talora gravissime, a tutti gli effetti equiparata a quella emessa a seguito del giudizio dibattimentale⁽⁴⁾.

La questione, ovviamente, non era indifferente alle scelte effettuate dall'Assemblea Costituente ed enunciate in più occasioni dalla Corte costituzionale⁽⁵⁾, pertanto era prevedibile che si sarebbe tradotta in quesiti che il Giudice delle leggi avrebbe dovuto sciogliere alla luce, anche, degli interessi coinvolti in una soluzione - la riservatezza processuale - considerata alla stregua di un incentivo all'utilizzo del giudizio speciale da parte di chi avesse voluto mantenere il riserbo sulle proprie disavventure giudiziarie⁽⁶⁾.

In seno all'Assemblea Costituente, per vero, si sviluppò sul tema <<un dibattito alquanto confuso>>⁽⁷⁾ nell'ambito del quale si fronteggiarono opinioni diverse in ordine all'inserimento del principio di pubblicità delle udienze penali nel corpo del testo costituzionale, fermo restando che la tesi contraria non muoveva affatto dall'idea di un superamento del principio, ma, al contrario, dalla sua universale accettazione in quanto implicitamente prescritto dal sistema costituzionale quale conseguenza indefettibile del fondamento democratico del potere giurisdizionale, sicché l'enunciazione espressa di esso nel testo costituzionale si sarebbe dimostrata superflua e inutile, costituendo dato acquisito la relativa enunciazione nei codici di procedura⁽⁸⁾.

La mancata enunciazione in Costituzione del principio di pubblicità⁽⁹⁾ non ha, dunque, impedito alla Corte costituzionale di ritenere la stessa, oltre che una chiara <<espressione di civiltà giuridica>>⁽¹⁰⁾, un valore indefettibile in quanto <<coesenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento>>⁽¹¹⁾.

Più tardi, notando come il principio di pubblicità delle udienze fosse diretto a soddisfare la <<esigenza generale dei regimi liberi di assicurare il controllo della pubblica opinione su tutte le manifestazioni della sovranità popolare>>, la Corte giungeva a cogliere <<direttamente>> il fondamento costituzionale della regola nel dettato dell'art. 1, comma 2 della Costituzione⁽¹²⁾.

Dunque, è nel raccordo con i principi costituzionali della sovranità popolare e dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo⁽¹³⁾ la chiave su cui improntare la ricerca, non potendo sfuggire, da un lato, come in virtù di esso la regola della pubblicità delle udienze penali assuma il rango di principio fondamentale della giurisdizione, dotato di autonomo rilievo e suscettibile di tutela rafforzata proprio in virtù della sua immediata connessione con quei "principi supremi" - tra cui rientra, ovviamente, il principio democratico - di cui la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza e che <<non po[ten]do essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale>>⁽¹⁴⁾, costituiscono limiti assoluti finanche al potere di revisione costituzionale⁽¹⁵⁾; dall'altro, che con questo valore finisca irrimediabilmente per collidere la deroga di carattere "strutturale" introdotta dal legislatore in relazione allo svolgimento del giudizio abbreviato.

Se non ché, la Corte costituzionale si è sempre astenuta dal dichiarare l'illegittimità costituzionale della soluzione normativa, riconoscendo in capo al legislatore un potere discrezionale nel soppesare l'incidenza dei contrapposti valori costituzionali coinvolti nei vari profili inerenti alla struttura del giudizio speciale, con ciò assecondando la ricorrente affermazione secondo cui il principio di pubblicità non ha carattere assoluto, riconoscendosi <<il potere del legislatore ordinario di introdurre per singole categorie di procedimenti deroghe determinate da ragioni obiettive e razionali>>⁽¹⁶⁾ purché <<operate in funzione di altri valori ugualmente garantiti dalla Costituzione>>⁽¹⁷⁾.

In una prima occasione la Corte ebbe modo di precisare come la caratteristica strutturale costituita dalla mancanza di pubblicità fosse intimamente connessa alla finalità perseguita dal giudizio speciale, diretto a <<realizzare speditezza e celerità nella definizione dei processi penali>> e, in ultima analisi, a perseguire il <<retto funzionamento della giustizia, bene supremo dello Stato, garantito anch'esso dalla Costituzione>>⁽¹⁸⁾.

Il pensiero del Giudice delle leggi venne sviluppato, poco più tardi, con una scelta ancora una volta di *self-restraint*, oltremodo sintomatica dell'attenzione con cui il tema, delicato e complesso, doveva essere trattato in ragione dell'asserito coinvolgimento del supremo valore della realizzazione della giustizia⁽¹⁹⁾.

La Corte, infatti, dopo un esame delle entità giuridiche incise dai valori costituzionali chiamati in causa - da una parte l'imputato, a favore del quale il principio è posto, ed il processo, cui la pubblicità dà garanzia di imparzialità ed obiettività; dall'altra, il rito abbreviato, che consente una certa celerità di giudizio ed una certa riservatezza perché pone l'imputato al riparo da indiscrezioni che possono ledere la sua figura di uomo - si limitò a ribadire l'esclusiva prerogativa del legislatore in ordine al loro bilanciamento⁽²⁰⁾.

Posti, dunque, dinanzi ad una impostazione ermetica della Corte costituzionale, più attenta a non appesantire ulteriormente il carico dei giudizi dibattimentali che ad altro⁽²¹⁾, l'interrogativo circa la linearità di essa rispetto al sistema dei valori

costituzionali trova risposta in una ricostruzione che non sia deformata dal desolante prisma dell'effettiva realtà processuale, ma, neutrale rispetto a questa, tenda a verificare se l'apertura verso forme di pubblicità immediata sia necessaria in relazione alle caratteristiche strutturali (giudizio...) e funzionali (...di merito) del rito speciale, affinché anche nell'ambito di questo sia assicurato alla prima un margine effettivo per l'esplicazione della propria imprescindibile funzione democratica.

Per vero, attraverso la partecipazione alle udienze il *quisque de populo* esercita un controllo finalizzato ad assicurare imparzialità e giustizia nella gestione degli affari giudiziari e, sotto questo aspetto, il canone della pubblicità si coniuga in maniera inscindibile con l'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali, quest'ultimo implicante il dovere di pubblicizzare la motivazione⁽²²⁾.

La predisposizione di strumenti conoscitivi idonei all'esercizio del controllo pubblico sul modo con cui la giustizia viene amministrata implica che <<al *quisque de populo* [...] si dovrebbe consentire di assistere alla lettura dell'imputazione, all'assunzione delle prove, all'esposizione delle tesi dell'accusa e della difesa, alla lettura del dispositivo, nonché, necessariamente (verrebbe da dire) di conoscere la motivazione della decisione>>⁽²³⁾.

La struttura originaria del giudizio abbreviato non compendia alcuna forma di attività istruttoria, essendo il giudizio interamente sorretto dalle risultanze conoscitive acquisite durante la fase delle indagini preliminari, di tal che la previsione di una partecipazione del pubblico all'udienza non avrebbe realizzato in alcun modo la conoscibilità delle premesse logico-giuridiche della decisione, <<né tale limite potrebbe dirsi superato dall'assistenza alla discussione delle parti, in quanto avente ad oggetto le medesime ignote premesse>>⁽²⁴⁾.

Se può dirsi che nell'ambito di un modello processuale che non conosce forme di pubblicizzazione dell'attività acquisitiva compiuta nella fase preliminare⁽²⁵⁾ e dunque <<nel contesto di un giudizio la cui struttura deroga al principio dell'oralità inteso in tutti i suoi significati>>, l'esclusione della pubblicità immediata <<segue in modo del tutto coerente>>⁽²⁶⁾, non altrettanto può ritenersi che una siffatta caratterizzazione strutturale sia costituzionalmente accettabile, venendo altrimenti meno, a tacere d'altro, quel rapporto di <<gerarchia materiale>>⁽²⁷⁾ tra principi supremi e altre norme di fonte costituzionale che la Corte ha, invece, instaurato.

Esercitando una prerogativa che la giurisprudenza costituzionale, nonostante tutto, aveva consegnato nelle mani del legislatore, la legge 16 dicembre 1999, n. 479 è intervenuta sul profilo concernente il regime di pubblicità dell'udienza di celebrazione del giudizio abbreviato attraverso una parziale apertura all'esigenza di partecipazione dei cittadini all'amministrazione della giustizia: il giudizio abbreviato - dispone l'art. 441, comma 3 c.p.p. - si svolge in camera di consiglio a meno che il giudice, su richiesta di tutti gli imputati⁽²⁸⁾, non disponga che il giudizio si svolga in udienza pubblica⁽²⁹⁾.

Gli autori della riforma hanno escluso qualsiasi potere discrezionale del giudice⁽³⁰⁾ per attribuire un peso determinante alla volontà unanime degli imputati⁽³¹⁾, basandosi essenzialmente sulla <<presunzione che il principio della pubblicità sia lesivo dell'immagine e della dignità dell'imputato, sicché la forma camerale del rito rappresenta la giusta ricompensa dell'ordinamento per il suo contributo alla maggiore speditezza dell'attività processuale>>⁽³²⁾.

Nessuna considerazione immediata, invece, è stata attribuita all'interesse della collettività, titolare esclusivo di quella sovranità di cui l'esercizio della funzione giurisdizionale costituisce una delle più significative espressioni, affinché lo svolgimento delle attività giudiziarie avvenga sotto il diretto controllo dei cittadini⁽³³⁾, con ciò distaccandosi anche dalla

soluzione profilata dal noto d.d.l. 2968C, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio 1997 su proposta del Ministro di grazia e giustizia Flick, l'art. 6 del quale prevedeva espressamente che la nuova formulazione dell'art. 441 c.p.p. attribuisse al giudice il potere di bilanciare in concreto i molteplici interessi coinvolti nel processo penale disponendo, anche d'ufficio, che il giudizio, ordinariamente riservato, si svolgesse in forma pubblica "quando vi è un interesse sociale rilevante alla pubblicità"⁽³⁴⁾.

La soluzione ipotizzata nell'originario disegno governativo⁽³⁵⁾, dotata di maggiore coerenza anche rispetto alla disciplina dettata dall'art. 147 disp. att. c.p.p. in relazione alle riprese audiovisive dei dibattimenti⁽³⁶⁾, avrebbe offerto maggiori garanzie per la tutela dell'interesse pubblico alla conoscenza delle vicende processuali, affidando al giudice un compito quanto mai delicato di bilanciamento, nell'espletamento del quale si sarebbero rivelato essenziale il programma di sviluppo di una forma processuale speciale non più refrattaria rispetto a possibili e talvolta estenuanti esperimenti probatori⁽³⁷⁾.

La prevalenza attribuita, sia ieri che oggi, ad un interesse di natura squisitamente privatistica (la tutela dell'immagine e della dignità dell'imputato) - ancorché incidente (ma solo indirettamente e c'è da chiedersi in quale misura!) sulla "capacità deflativa" del rito e, per questa via, sulla tenuta complessiva del "sistema giustizia" - rispetto ad una soluzione - la pubblicità - costituente <<espressione di civiltà giuridica>>⁽³⁸⁾, gemmazione del valore caratterizzante la connotazione democratica del nostro sistema istituzionale - dunque di un "principio supremo" - e, come la Corte stessa ammette, funzionale alla garanzia di imparzialità ed obiettività della funzione giurisdizionale⁽³⁹⁾, costituisce l'indice di un irragionevole squilibrio che desta più di una perplessità, anche se l'esigenza di non contraddire i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale in relazione alla struttura originaria del giudizio speciale hanno scongiurato, nel sistema riformato, il rischio di interventi correttivi⁽⁴⁰⁾.

Ed infatti, se anche dopo le modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 non sono mancate prese di posizione della giurisdizione ordinaria dirette a prospettare perplessità in ordine alla conformità costituzionale della soluzione adottata dal legislatore⁽⁴¹⁾, la Corte costituzionale, nella sentenza 7-9 maggio 2001, n. 115, ha "stancamente" ribadito⁽⁴²⁾ che <<nel giudizio abbreviato entrano in gioco interessi che solo il legislatore può valutare comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalità>>⁽⁴³⁾.

Rimane, quindi, immutato il carattere riservato del giudizio abbreviato e alla luce di questo dato strutturale conserva attualità la constatazione - che reca in sé l'offerta di un rimedio alquanto sbiadito - secondo cui <<in un codice in cui le decisioni strumentali all'applicazione delle norme penali sostanziali - in molte occasioni - vengono emesse nell'ambito dei riti camerale, la legittimità costituzionale dell'opzione di riferire il principio della pubblicità immediata alle sole udienze dibattimentali, dipende dalla realizzazione di meccanismi di pubblicità mediata idonei a rendere noto ai consociati ciò che essi non possono percepire *de visu e de auditu*>>⁽⁴⁴⁾.

Sebbene la Corte costituzionale non abbia mai sottolineato la relazione intercorrente tra le due forme di pubblicità in funzione della salvaguardia del valore costituzionale del controllo democratico sulla gestione degli affari giudiziari, l'importanza del tema in vista della predisposizione di minime forme di tutela della società rispetto ai pericoli connessi all'arbitrio giudiziario sembra innegabile.

Come è noto, il legislatore ha disciplinato l'istituto della "pubblicazione" degli atti processuali assicurando una solamente tendenziale coincidenza con l'ambito oggettivo e l'evoluzione temporale della disciplina del segreto, nonché scindendo

l'oggetto dell'attività diffusiva, ossia differenziando il trattamento della pubblicazione del testo dell'atto da quello del suo contenuto⁽⁴⁵⁾. Ha, pertanto, autorizzato senza limitazioni la pubblicazione del contenuto di atti - ossia di ciò che l'atto esprime dal punto di vista concettuale - non più coperti dal segreto (art. 114, comma 7 c.p.p.) articolando invece la disciplina degli spazi di pubblicità della riproduzione letterale del testo a seconda della fase in cui il procedimento penale si trova e dei suoi possibili sviluppi (art. 114, commi 1, 2 e 3 c.p.p.)⁽⁴⁶⁾.

Quando il processo defluisce con la forma processuale differenziata del giudizio abbreviato, mentre gli atti investigativi compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono suscettibili di pubblicazione nella loro integrale riproduzione testuale soltanto a seguito del provvedimento conclusivo⁽⁴⁷⁾, alla pubblicazione del contenuto di essi può procedersi fin dalla conclusione delle indagini preliminari⁽⁴⁸⁾. Nessuna norma sancisce, invece, divieti di pubblicazione degli atti d'istruzione compiuti durante la fase processuale semplificata, a meno che non si ritenga il divieto sussistente in virtù del carattere generalmente riservato della relativa udienza di trattazione⁽⁴⁹⁾.

Se in un modello processuale caratterizzato da un'accentuata riservatezza la categoria degli atti pubblicabili finisce con il costituire l'unico vero patrimonio conoscitivo suscettibile di soddisfare l'interesse sociale al controllo sull'amministrazione della giustizia, si è giustamente sottolineato come, nonostante il rilievo costituzionale dei valori coinvolti nelle scelte legislative su un tema così delicato, il legislatore abbia dimenticato di tracciare un percorso sicuro attraverso il quale il *quisque de populo* o gli operatori dei mezzi di comunicazione di massa possano accedere agli atti del procedimento⁽⁵⁰⁾.

In effetti, la disciplina dettata dall'art. 116 c.p.p. - attualmente l'unico strumento comunicativo deputato ad offrire una conoscenza "ufficiale" degli atti del procedimento anche a soggetti ad esso estranei⁽⁵¹⁾ - apparentemente finalizzata ad assicurare la trasparenza processuale quale strumento di controllo democratico sull'esercizio di una funzione statale, si presta a letture formalistiche destinate a restringerne oltremodo gli spazi di operatività.

A parte la persistenza, nell'eventualità della consegna delle copie dei singoli atti al richiedente, del divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114 c.p.p. (art. 116, comma 3 c.p.p.), l'uso eccessivamente cauto dell'insindacabile⁽⁵²⁾ potere giudiziale di valutazione dell'interesse in concreto prospettato nella richiesta rischia di trasformare la norma in uno strumento idoneo a provocare indebite protrazioni dello stato di non conoscibilità di atti non più coperti dal segreto e, quindi, astrattamente pubblicabili⁽⁵³⁾.

Gli effetti negativi di una lettura disattenta della norma sul tasso di democraticità dei giudizi camerati sono immediatamente intuibili: l'operare di un regime di inaccessibilità degli atti processuali, congiuntamente con il sacrificio della pubblicità immediata, determinano la sostanziale cancellazione degli spazi conoscitivi riservati alla comunità statale, mortificando in maniera irrimediabile un profilo essenziale di quel principio democratico che sorregge l'architettura costituzionale del nostro Paese.

In dottrina non si è mancato di prospettare una soluzione immediatamente praticabile, ossia «riconoscere che l'interesse di cui all'art. 116 c.p.p. possa assumere una natura puramente informativa - secondo ciò che pare doversi ammettere con riguardo alle sentenze, perché emanate in nome del popolo - si da creare un meccanismo pubblicitario idoneo, anche se posticipato e cartolare, a render note al *quisque de populo* le modalità con cui la giustizia sia stata amministrata anche in suo nome»⁽⁵⁴⁾.

All'ortopedia interpretativa è preferibile, però, una soluzione che attinga alla dimensione assiologica del principio per tradurlo nella sua esatta dimensione sistematica: trattandosi di un profilo di struttura del giudizio abbreviato immediatamente coinvolgente i valori fondamentali dell'ordinamento statale, è essenziale rivedere la materia delle forme di pubblicità nel suo complesso e in relazione ai diversi gradi in cui il giudizio può evolversi⁽⁵⁵⁾, affinché il dato strutturale (pubblicità immediata) e la prospettiva funzionale del rito (giudizio di merito) si consolidino lungo un percorso di piena attuazione dei valori costituzionali.

Un intervento legislativo semplicemente finalizzato a garantire la pubblicità immediata nell'ambito del giudizio abbreviato in nessun caso, comunque, creerebbe le condizioni strutturali ottimali affinché la funzione informativa della pubblicità immediata possa esplicarsi in maniera compiuta⁽⁵⁶⁾, dal momento che il significato di un'apertura dell'aula d'udienza al *quisque de populo* rimane profondamente ridimensionato dal mantenimento di una conformazione del giudizio differenziato all'insegna di una insuperabile segretezza "esterna"⁽⁵⁷⁾ degli atti investigativi delle parti, ancora oggi destinati a sorreggere in modo determinante la decisione del giudice di merito.

Si vuole dire, in altri termini, che un giudizio speciale il cui tratto caratteristico continua ad individuarsi nell'attribuzione di efficacia probatoria piena agli atti d'indagine compiuti riservatamente dalle parti, mal si presta ad assimilare una possibilità di partecipazione diretta del pubblico non accompagnata da una disciplina della lettura degli atti previamente acquisiti e utilizzabili⁽⁵⁸⁾ e, ancora prima, da un meccanismo conoscitivo riferito all'accusa rivolta all'imputato⁽⁵⁹⁾.

Mediante un intervento riformatore finalizzato a valorizzare questi profili di disciplina, tutt'altro che trascurabili, la pubblicità dell'udienza, che, per quanto detto, la Costituzione impone di prevedere come forma ordinaria di svolgimento del giudizio speciale - salva ovviamente la possibilità di stabilire limitazioni "non di struttura" alla stregua di quanto previsto per le udienze dibattimentali⁽⁶⁰⁾ - recupererebbe un significato autenticamente garantista, potendo il controllo democratico muovere dalla piena conoscenza dell'oggetto della contesa per spingersi fino alla valutazione della portata dimostrativa di tutti gli elementi di prova offerti al giudicante e, in fondo, della coerenza della decisione finale rispetto a questi⁽⁶¹⁾.

NOTE

1) Rileva M. CIAPPI, *Pubblicità*, in *Dig. disc. pen.*, X, p. 455, come «il processo inquisitorio ha storicamente rappresentato l'espressione più coerente e lo strumento di potere più efficace di un regime politico assoluto, anche in virtù dell'assenza di qualsiasi forma di controllo dell'opinione pubblica sulle modalità di esercizio del potere giudiziario».

2) M. CIAPPI, *Pubblicità*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 454. Il concetto è tradizionalmente contrapposto a quello di pubblicità "interna", inteso come lo stato di conoscenza degli atti processuali da parte dei soggetti del procedimento.

3) La pubblicità esterna, invero, viene tradizionalmente distinta in pubblicità "immediata" e pubblicità "mediata", a seconda che la conoscenza degli atti e delle operazioni processuali derivi dalla diretta assistenza del pubblico all'attività processuale oppure dall'informazione che di essa viene data dai mezzi di comunicazione di massa. Sulla distinzione tra le due forme di pubblicità cfr., per tutti, F. CARNELUTTI, *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, p. 4; G.P. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano, 1984, pp. 1 s. v., altresì, M. CIAPPI, *Pubblicità*, in *Dig. disc. pen.*, cit., pp. 453 s.

4) Non risparmiò critiche alla scelta legislativa P. TONINI, *I procedimenti semplificati secondo il progetto preliminare*, in *Giust. pen.*, 1988, c. 454 s., secondo il quale «di fronte ad un'assoluzione ovvero ad una condanna per un reato punibile anche con l'ergastolo, l'opinione pubblica ha diritto di esercitare una funzione di controllo [...] La mancata pubblicità dell'udienza non rende possibile il concreto esercizio

del diritto di cronaca e, quindi, di critica giudiziaria, che è riconducibile alla tutela dell'art. 21 della Costituzione e che costituisce, ancor prima, un principio fondamentale in una democrazia garantista». Rileva come la scelta del legislatore delegato non fosse nemmeno imposta dalla legge di delega, tra gli altri, S. LORUSSO, *Limiti oggettivi al giudizio abbreviato, giuridice naturale e pubblicità dei giudizi: considerazioni in margine alla sentenza costituzionale n. 176 del 1991*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 538: «Il muro frapposto dalla legge-delega è forse invalicabile? Anche su questo punto occorre riflettere, prima di ritenere azzardata la tesi di chi considera la previsione di un giudizio abbreviato "a porte aperte" non incompatibile con la delega». L'Autore richiama I. CALAMANDREI, *Dal Summary trial al giudizio abbreviato*, in *AA. VV.*, *I giudizi semplificati*, Padova, 1989, p. 92, secondo la quale lo svolgimento "a porte aperte" del giudizio abbreviato non è vietato dalla legge di delega «<purché si scinda nel punto n. 53 il problema del "potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito" dalla questione relativa alle forme adottabili nel giudizio conseguente, che si possono immaginare diverse da quelle previste per l'udienza preliminare>>. V., anche, G. REYNAUD, *La non pubblicità dell'udienza nel giudizio abbreviato: un'irrisolta questione di legittimità costituzionale*, in *Leg. pen.*, 1991, pp. 325 s., il quale muove dalla mancanza, nell'ambito della direttiva n. 53, di una norma che escluda la presenza del pubblico dall'udienza di giudizio abbreviato per ritenere che «<alle intenzioni del legislatore delegante consegnate alla lettera della legge fosse esclusa una tale previsione quale caratteristica indefettibile del nuovo istituto ivi disegnato. E' poi verosimile che, in sede di attuazione della volontà parlamentare, il punto in questione non abbia ricevuto quell'attenzione che, per l'importanza dei beni in gioco, avrebbe meritato>>. Contrario alla possibilità di articolare, alla luce della direttiva n. 53, una disciplina della pubblicità diversa da quella prevista per l'udienza preliminare, G. P. VOENA, *Udienza penale*, in *Enc. dir.*, XLV, p. 517, nt. 123: «<L'operazione>> - osserva l'Autore - «<riuscirebbe per il solo giudizio abbreviato richiesto anteriormente all'udienza preliminare (art. 439, comma 1), non per quello, assai più appetibile, che si innesta nell'udienza "fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422" (art. 439, comma 2). In un momento tanto avanzato dell'udienza, l'apertura al pubblico dell'aula suonerebbe priva di significato>>.

5) Nessun particolare problema si poneva, invece, rispetto alle Carte internazionali sui diritti dell'uomo, dal momento che - come non manca di osservare F. ZACCHE, *Il giudizio abbreviato*, Milano, 2004, pp. 126 s. - sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 6), sia il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14) configurano la pubblicità delle udienze penali come un diritto rimesso alla disponibilità dell'imputato. La stessa impostazione, dobbiamo rilevare, è stata seguita dal Trattato di Roma del 29 ottobre 2004, relativo all'adozione di una Costituzione per l'Europa, l'art. II-107, comma 2 del quale prevede: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge".

6) Cfr., G. LATTANZI, *Giudizio abbreviato e patteggiamento*, in *Cass. pen.*, 1988, p. 2196, secondo il quale, fermo restando l'effetto incentivante della diminuzione di pena, «<la richiesta potrebbe pure essere dettata, da altre ragioni, come, ad esempio, dal desiderio di evitare l'udienza pubblica o di accelerare i tempi del processo>>. V., altresì, G. REYNAUD, *La non pubblicità dell'udienza nel giudizio abbreviato: una irrisolta questione di legittimità costituzionale*, cit., pp. 323 s., secondo il quale «<l'ulteriore vantaggio - per l'imputato che lo consideri tale - della mancanza di pubblicità dell'udienza potrebbe costituire, insieme al desiderio di accorciare i tempi del processo, la sola ragione che induca a richiedere il rito abbreviato anche chi abbia fondate speranze di ottenere una sentenza di assoluzione>>. L'Autore colloca il profilo premiale connesso alla riservatezza delle vicende processuali nell'alveo di una finalità ben più ampia e costituzionalmente garantita, ossia l'interesse alla realizzazione della giustizia.

7) G. REYNAUD, *La non pubblicità dell'udienza nel giudizio abbreviato: un'irrisolta questione di legittimità costituzionale*, cit., p. 321, nt. 6.

8) E' importante rilevare, in proposito, che tutti i progetti di Costituzione prevedessero espressamente la pubblicità delle udienze.

9) Affermatosi nei tempi moderni con la caduta dell'assolutismo, esso fu recepito nell'art. 72 dello Statuto albertino: "Le udienze dei Tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi".

10) Corte costituzionale, sentenza 9 febbraio 1989, n. 50; ma, anche, sentenza 9 luglio 1986, n. 212.

11) Corte costituzionale, sentenza 2 febbraio 1971, n. 12.

12) Corte costituzionale, sentenza 29 gennaio 1981, n. 17. Nella successiva sentenza 9 luglio 1986, n. 212, la Corte ribadiva che la pubblicità delle udienze è implicita nel nostro sistema costituzionale «<quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale, esercitato appunto, come recita l'art. 101, in nome del popolo>>.

13) Ribadito in Corte costituzionale, sentenza 8 febbraio 1991, n. 69.

14) Corte costituzionale, sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146.

15) T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, 1994, pp. 356 ss., il quale individua siffatti limiti in «<quelle norme-principio sulle quali si fonda (e nelle quali dunque si identifica) l'intero sistema costituzionale, che in esse rinviene i valori politici che lo alimentano e lo stabilizzano nel tempo>>.

16) Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 1986, n. 212.

17) Corte costituzionale, sentenza 29 gennaio 1981, n. 17.

18) Corte costituzionale, sentenza 8 febbraio 1991, n. 69.

19) Corte costituzionale, sentenza 27 luglio 1992, n. 373.

20) «<Devono anche considerarsi>> - osservò la Corte - «<gli interessi della collettività scossa dall'allarme che suscita la commissione di reati, specie se gravi, e l'interesse alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento dei processi penali, specie di quelli che riguardano alcuni tipi di reati che maggiormente colpiscono l'ordinata convivenza civile. La questione, però, si presta ad una pluralità di soluzioni, specie in rapporto al tempo ed all'oggetto del processo, sicché questa Corte non può effettuare una scelta di merito la quale spetta, invece, al legislatore>>.

21) Rileva, opportunamente, M. CIAPPI, *Pubblicità*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 460, come l'orientamento interpretativo tracciato dalla Corte «<si addentra fin troppo in profondità nel territorio delle valutazioni di politica processuale, laddove tutto - in difetto di rigorosi argomenti a sostegno - diviene opinabile>>.

22) «<La regola della pubblicità della motivazione>> - osserva persuasivamente M. CIAPPI, *Pubblicità*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 457 - «<trova la sua più vera ragion d'essere nel principio per cui "la giustizia è amministrata in nome del popolo", nonché nel suo corollario per il quale il popolo deve poter controllare le modalità di tale amministrazione, il cui risultato deve, perciò, essere reso pubblico>>.

23) M. CIAPPI, *Pubblicità*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 456.

24) M. CIAPPI, *Pubblicità*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 460.

25) Nel processo ordinario, la pubblicità integrale degli atti processuali viene realizzata attraverso l'istituto delle "letture". Cfr., per tutti, S. BUZZELLI, *Le letture dibattimentali*, Milano, 2000, pp. 173 ss., il quale, dopo avere osservato che il codice di procedura penale non fornisce indicazioni univoche con riferimento allo scopo cui è finalizzata la disciplina delle letture, attribuisce all'istituto, in sintonia con la dottrina maggioritaria, una prevalente efficacia acquisitiva in funzione della piena utilizzabilità dell'atto a fini probatori. La stessa tesi è sostenuta, tra i tanti, da P.P. RIVELLO, *Letture consentite e vietate*, in *Dig. disc. pen.*, VII, pp. 405 ss. Non sembra potersi dubitare, però, del fatto che, sia pure in via mediata, la lettura realizza un importante e non secondario meccanismo di pubblicizzazione del contenuto di un atto altrimenti destinato a rimanere sconosciuto, quindi non suscettibile di compiuta considerazione in vista della piena comprensione della decisione che su di esso dovesse fondarsi. Risulta immediatamente percepibile, quindi, il danno che il principio di pubblicità delle udienze dibattimentali subisce a causa della previsione, contenuta nell'art. 511, comma 5 c.p.p., della possibile surrogazione della lettura con la c.d. "indicazione". L'istituto, inserito già nel codice previgente ad opera della legge 17 febbraio 1987, n. 29, costituisce un surrogato della lettura, ma «<come tutti i surrogati>> - osserva S. BUZZELLI, *Le letture dibattimentali*, cit., p. 156 - «<non ha analoghe proprietà, risolvendosi in una sorta di lettura artificiale>> la quale non consente di realizzare un risultato conoscitivo idoneo a tutelare l'interesse della comunità alla verifica dei modi di esercizio della funzione giurisdizionale.

26) M. CIAPPI, *Pubblicità*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 461.

27) S. BARTOLE, *La Corte pensa alle riforme istituzionali*, in *Giur. cost.*, 1988, pp. 5570 ss.

28) Manifesta qualche perplessità, in punto di ragionevolezza, rispetto ad un «<meccanismo che muta i presupposti per lo svolgimento dell'udienza in forma pubblica a seconda del fatto che la richiesta di giudizio abbreviato provenga da uno o più imputati>>, G. GARUTI, *La Corte costituzionale promuove la struttura del «<nuovo>> rito abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2001, p. 947.

29) Nel silenzio della legge, deve ritenersi che la richiesta degli imputati debba pervenire fin dalla fase introduttiva del giudizio speciale, non

essendo consentito al giudice di autorizzare il parziale svolgimento del giudizio in forma pubblica, anzi dovendosi ciò ritenere escluso dal riferimento al "giudizio" contenuto nell'art. 441, comma 3 c.p.p. Cfr., in termini adesivi, S. PODDA, *Tra l'udienza pubblica e la camera di consiglio è preferibile la prima*, in *Dir. e giust.*, 2002, 14, p. 65. Secondo D. NEGRI, *Il <<nuovo>> giudizio abbreviato: un diritto dell'imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale*, in AA.VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova, 2000, p. 495, la richiesta di pubblicità deve essere contestuale alla scelta del rito. Si è posto, in relazione ai processi soggettivamente cumulativi, il problema concernente il ruolo da attribuire, in caso di unanime richiesta proveniente dagli imputati presenti, agli imputati assenti o contumaci. Non partecipando al processo, invero, questi rimangono estranei a qualsiasi determinazione sul punto, di talché potrebbe verificarsi un effetto vanificatorio della richiesta dagli altri formulata qualora l'art. 441, comma 3 c.p.p. venisse interpretato nel senso che, mediante l'espressione "tutti gli imputati", il legislatore ha inteso prescindere dalla rispettiva posizione processuale. Sebbene possa riconoscersi tratti di maggiore equità ad un'impedimento che escluda l'imputato contumace o assente dall'indicazione normativa di cui all'art. 441, comma 3 c.p.p., la tesi opposta sembra preferibile non soltanto perché maggiormente in linea con il dettato legislativo, ma soprattutto in quanto coerente con i valori costituiti nella scelta in favore della segretezza dell'udienza. Per vero, se, da un lato, l'imputato contumace ha scelto di non partecipare al processo che lo riguarda, dall'altro non può desumersi, da questa opzione, un'autorizzazione implicita alla pubblicizzazione dei fatti attinenti alla propria vicenda processuale.

30) La perentorietà della disposizione contenuta nell'art. 441, comma 3 c.p.p. induce a ritenere che il giudice non possa che dare seguito alla richiesta unanime degli imputati, senza poter compiere alcuna valutazione e, soprattutto, senza che vi siano spazi per l'applicazione analogica degli artt. 472 e 473 c.p.p. Sembra opinare diversamente, in dottrina, S. PODDA, *Tra l'udienza pubblica e la camera di consiglio è preferibile la prima*, cit., p. 65.

31) Essendo in gioco interessi pertinenti a valori strettamente personali, quali la riservatezza e l'onore, la richiesta di pubblicità dell'udienza deve considerarsi atto personale dell'imputato, per questo sottratto alla disciplina di cui all'art. 99, comma 1 c.p.p. Di diverso avviso, invece, S. PODDA, *Tra l'udienza pubblica e la camera di consiglio è preferibile la prima*, cit. pp. 64 s.; nonché, a noi pare, V. MAFFEO, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2004, p. 344, nt. 285.

32) Così, D. NEGRI, *Il <<nuovo>> giudizio abbreviato: un diritto dell'imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale*, in AA.VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, cit., pp. 495 s. Secondo l'Autore, nella scelta <<è prevalso il timore che molti imputati, di fronte al rischio di un processo celebrato in pubblica udienza, non ritenessero più conveniente la scelta del rito>>. Sottolinea come la riservatezza processuale costituisca un fattore incentivante, essendo altresì coerente con il principio di economia processuale, O. MAZZA, *I paradossi dell'attuale giudizio abbreviato e le prospettive di soluzione nel solco della delega*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1998. Secondo l'Autore, tuttavia, il principio costituzionale della "partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia" (art. 102, comma 3 Cost.) renderebbe opportuno limitare la possibilità di accedere al rito abbreviato ai reati che non appartengono alla competenza della Corte d'Assise. L'opinione è condivisa da S. LORUSSO, *Limiti oggettivi al giudizio abbreviato, giudice naturale e pubblicità dei giudizi: considerazioni in margine alla sentenza costituzionale n. 176 del 1991*, cit., p. 533. Individuano nella segretezza un fattore premiale, altresì, S. RAMAJOLI, *I procedimenti speciali nel nuovo codice di procedura penale*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1342; oltre che, come già visto, G. LATTANZI, *Giudizio abbreviato e patteggiamento*, cit., p. 2196.

33) Questo aspetto è sottolineato da G. GARUTI, *La Corte costituzionale promuove la struttura del <<nuovo>> rito abbreviato*, cit., p. 947, il quale ha la sensazione che il legislatore <<abbia tenuto in considerazione soltanto l'aspetto deterioro della pubblicità, ossia quello collegato alla lesività dell'immagine e della dignità dell'imputato, e trascurato invece il profilo della pubblicità quale garanzia a che i cittadini, depositari della sovranità, siano posti in condizione di verificare come la giustizia viene amministrata>>. Secondo F. ZACCHE, *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 126, l'innovazione costituisce <<un'apertura significativa alla pubblicità immediata, anche se, forse, non sufficientemente adeguata al valore in gioco>>. Estremamente critico, invece, G. LOZZI, *La realtà del processo*

penale, ovvero il "modello pentito", in *Quest. giust.*, 2001, 6, p. 1110, il quale non manca di osservare come <<anche i processi più gravi e, cioè, quelli per reati puniti con la pena dell'ergastolo, possono svolgersi e concludersi senza alcuna attuazione della pubblicità per volontà dell'imputato>>. Manifesta forti perplessità di ordine costituzionale rispetto all'assenza di pubblicità nel giudizio abbreviato, infine, P. FERRUA, *Garanzie formali e garanzie sostanziali nel processo penale*, in *Quest. giust.*, 2001, 6, p. 1115, nt. 2.

34) Sulla soluzione adottata dal d.d.l. Flick, v., in sede di primo commento, M. CHIAVARIO, *Solo un confronto sereno sulla proposta Flick può salvare le sorti del processo penale*, in *Giuda di diritto*, 1997, 3, p. 6, il quale non ha mancato di sottolineare il maggiore equilibrio di una soluzione <<quale quella mutuata dalla disciplina già vigente in materia di riprese televisive dei processi, opportunamente da riportare, semmai, alla versione che conferisca anche all'eventuale concorde volontà delle parti la stessa efficacia della valutazione di "rilevante utilità sociale" a opera del giudice: vale a dire l'effetto di imporre la pubblicità dello svolgimento del giudizio abbreviato davanti al GIP, in deroga alla regola, ipotizzata come generale, dello svolgimento del rito alternativo in camera di consiglio>>.

35) Di cui nessuna spiegazione è stata fornita dalla relazione, nella quale ci si limita a specificare che <<viene escluso il rito camerale nei casi in cui è riscontrabile un interesse sociale alla pubblicità>>.

36) La norma d'attuazione tutela il diritto di cronaca, consentendo al giudice di autorizzare con ordinanza la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, previa consenso delle parti ovvero "quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento".

37) Sottolinea questo aspetto, in chiave critica rispetto alle scelte effettivamente compiute dal legislatore, F. ZACCHE, *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 129, secondo il quale <<la possibilità di svolgere attività istruttorie di parte e/o d'ufficio nell'ambito del rito speciale avrebbe potuto suggerire l'opzione per il regime di piena pubblicità dell'udienza>>. Favorevole ad una soluzione che attribuisca al giudice un potere valutativo calibrato sulla considerazione dell'interesse sociale alla pubblicità, tra gli altri, V. MAFFEO, *Il giudizio abbreviato*, cit., pp. 351. In termini, S. PODDA, *Tra l'udienza pubblica e la camera di consiglio è preferibile la prima*, cit., pp. 64 s., la quale sottolinea l'irragionevolezza della formula normativa, soprattutto alla luce degli atti normativi internazionali, al rispetto dei quali il legislatore della codificazione processuale penale si è vincolato.

38) Corte costituzionale, sentenza 9 febbraio 1989, n. 50; ma, anche, sentenza 9 luglio 1986, n. 212.

39) Corte costituzionale, sentenza 27 luglio 1992, n. 373.

40) Come sottolinea, tra gli altri, F. ZACCHE, *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 128.

41) Cfr. in dottrina, B. LAVARINI, *Il nuovo giudizio abbreviato*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 760 s., la quale dubita della legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 3 c.p.p. sia in rapporto al principio per cui la giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101, comma 1 Cost.) sia in relazione ai diritti costituzionali di cronaca e critica (art. 21 Cost.).

42) Preferendo, ancora una volta, di "non decidere". Così, in chiave critica, V. MAFFEO, *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 349. V., anche, A. MACCHIA, *Poteri dispositivi delle parti e profili di legittimità costituzionale*, in *Dir. giust.*, 2003, 20, p. VI, il quale rimprovera alla Corte costituzionale di avere <<un po' sbrigativamente risolto>> un problema che coinvolge l'esigenza di un <<cauto bilanciamento tra l'interesse, ormai "monopolistico", dell'imputato, e quello al controllo democratico della giustizia, che la pubblicità del giudizio dovrebbe consentire>>. Auspica un riesame della questione, alla luce della considerazione che la mancanza di pubblicità costituirà la regola a fronte della marginalizzazione dell'eccezione collegata alla richiesta dell'imputato, G. DIOTALLEVI, *Ciò che è pubblico deve svolgersi in pubblico. Note su giudizio abbreviato e pubblicità delle udienze*, in *Quest. giust.*, 2001, 4, p. 670.

43) Decisamente al di fuori del sistema si colloca, invece, la soluzione patrocinata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino - ord. 25 luglio 2001 - il quale, ha ritenuto di poter estrapolare dal sistema normativo una regola che consente al giudice di effettuare un bilanciamento in concreto degli interessi coinvolti nel processo penale al fine di stabilire la specifica modalità di svolgimento del giudizio abbreviato: <<il giudizio abbreviato, che costituisce giudizio di merito di primo grado al giudizio dibattimentale, ma ordinario e non speciale, si svolge in camera di consiglio, tranne che ne facciano richiesta gli imputati ovvero sia disposto dal giudice in presenza di particolari circostanze giustificative a conclusione di un giudizio di bilanciamento

comparativo dei molteplici interessi coinvolti in un processo penale. Per contro, il giudizio abbreviato si svolgerà in camera di consiglio, pur se richiesto da tutti gli imputati in udienza pubblica, quando vi siano ragioni di riservatezza o di tutela della parte offesa od altre ragioni di ordine pubblico o di sicurezza che impongano tale scelta>>. Il provvedimento di giudice torinese, oggettivamente sorretto da una tecnica ermeneutica che va ben oltre il richiamato principio di interpretazione conforme a Costituzione, è sottoposto a severe, ma condivisibili, critiche da G. ESPOSITO FARELLO, *Sotto le vesti dell'interpretazione il giudice introduce una nuova norma*, in *Dir. e giust.*, 2002, 14, pp. 62 s., il quale parla, chiaramente, di provvedimento abnorme: <<Scorrendo alcuni passaggi dell'ordinanza in esame>> - osserva l'Autore - <<sembra di leggere il resoconto di un dibattito parlamentare, soltanto che qui la "voce" è una sola ed è quella di un giudice>>.

44) M. CIAPPI, *Publicità*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 473.

45) Osserva A. TOSCHI, *Segreto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, cit., pp. 1111 s., come due linee guida hanno ispirato il legislatore nella predisposizione della disciplina della pubblicazione degli atti: <<mentre l'informazione sul processo viene ancora intesa come un fattore limitante dell'autonomia e della serenità della funzione giudiziaria, ne risulta progressivamente valorizzato il significato di garanzia, quale strumento di controllo sociale>>. Abbiamo già rilevato in L. SURACI, *Prova dichiarativa e investigazioni difensive*, Reggio Calabria, 2004, p. 147, come il legislatore, nel predisporre la disciplina della pubblicazione degli atti, si sia mosso in conformità con la legge di delega al fine di tutelare quanto più possibile l'interesse conoscitivo della collettività: <<Conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 71 della legge di delega, la disciplina compendata nell'art. 114 del codice vigente si fa carico di contemperare la tutela di due beni giuridici contrapposti: da un lato, la libera e serena formazione del convincimento giudiziale, dunque l'esigenza che gli atti delle indagini preliminari inseriti nel fascicolo del pubblico ministero siano conosciuti dal giudice del dibattimento solo attraverso i meccanismi tipizzati dal codice di rito poichè, qualora se ne fosse consentita la pubblicazione prima del momento della legittima apprensione, si sarebbe determinata una distorsione della regola processuale ed una anticipata e non corretta formazione del convincimento del giudice; dall'altro, i diritti conoscitivi dei privati interessati e della generalità dei consociati, questi ultimi meritevoli di tutela in un ordinamento nel quale la giustizia è amministrata in nome del popolo>>.

46) La semplicità con la quale, nel testo, si sono distinti i concetti di "atto" e "contenuto" sconta le difficoltà di approfondimento ulteriore del tema nell'ambito del presente lavoro. Per ulteriori chiarimenti v., in particolare, A. TOSCHI, *Segreto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, cit., p. 1112, il quale, a sua volta, precisa che <<[f]ormalizzando la distinzione tra "atto" e "contenuto", il nuovo codice ha individuato come oggetto del divieto un concetto - forse, più esattamente, un'area concettuale - la cui estensione risulta difficilmente determinabile>>.

47) A norma dell'art. 114, comma 2 c.p.p.: "E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare".

48) Ai sensi dell'art. 329, comma 1 c.p.p.: "Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando, l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Quindi, al di fuori di casi di rimozione anticipata dell'obbligo e di proroga di esso, lo stato di segretezza permane fino alla conclusione della fase investigativa.

49) Per quanto riguarda, invece, gli atti investigativi compiuti dalla difesa, l'art. 6 delle *Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive* grava il difensore di un dovere di segretezza sia sugli atti delle investigazioni difensive, sia sul loro contenuto "finché non ritenga di farne uso diretto nel procedimento in una fase in cui gli atti non sono coperti dal segreto". Gli atti investigativi della difesa, quindi, sono pubblicabili fin dal momento della conclusione delle indagini preliminari.

50) Così, ancora una volta, M. CIAPPI, *Publicità*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 474, il quale non manca di osservare come, per consultare ed estrarre copia degli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 116 c.p.p. <<è necessaria una richiesta motivata, troppo spesso vana, da parte di chi vi abbia interesse; segue un provvedimento non motivato ed inoppugnabile dell'autorità giudiziaria, che di tale interesse valuta - nell'esercizio di un potere assolutamente discrezionale - la sussistenza e la legittimità>>.

51) Fa riferimento esclusivamente alle parti del processo, individuando il fondamento dell'art. 116 c.p.p. nella garanzia di inviolabilità del diritto di difesa, G. DE AMICIS, *Appunti per una ricostruzione sistematica del*

diritto alla consultazione degli atti processuali, in *Cass. pen.*, 1996, pp. 978 ss.

52) Cfr., fra le altre, Cass. pen., Sez. un., 14 aprile 1995, Siancalepore; Sez. VI, 10 maggio 1993, Di Napoli, secondo la quale: <<L'art. 116 c.p.p., nel prevedere il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria procedente di rilasciare copia di atti processuali, non contempla alcun mezzo di impugnazione in caso di diniego, sicché, in virtù del principio di tassatività dei provvedimenti impugnabili nonché dei relativi mezzi di impugnazione (art. 568 comma 1 c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso di esso>>. In senso conforme, ancora, Cass. pen., Sez. fer., 2 settembre 1993, Bocolato e altro; nonché Sez. VI, 11 aprile 1995, Iacovelli.

53) Cfr., per reperire una sorta di "guida" alla lettura dell'art. 116 c.p.p., Cass. pen., Sez. V, 25 maggio 1993, Anastasio: <<Quattro sono i principi che disciplinano il rilascio di copie, estratti o certificati di atti, in base al combinato disposto degli art. 116 comma 2 c.p.p. e 43 disp. att.: 1) durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere a proprie spese il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti processuali; 2) il rilascio stesso deve essere preceduto dalla richiesta e dalla relativa autorizzazione; 3) l'autorizzazione non è necessaria solo nei casi in cui è riconosciuto espressamente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati; 4) in ogni caso, sono fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti cosiddetti di "segretezza" di cui all'art. 329 comma 3 c.p.p.>>. Sul carattere discrezionale del provvedimento autorizzativo non v'è dubbio alcuno. Cfr., in dottrina, E. M. MANCUSO, *L'art. 270 c.p.p.: circolazione della prova e "memoria della sua genesi"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1212 ss.; G. DE AMICIS, *Appunti per una ricostruzione sistematica del diritto alla consultazione degli atti processuali*, in *Cass. pen.*, 1996, pp. 978 ss.; F. FABBRI, *Il diritto al rilascio di copie degli atti depositati nel giudizio di riesame fra la giurisprudenza delle Sezioni unite e le modifiche normative*, in *Cass. pen.*, 1995, pp. 2490 ss. In giurisprudenza v., per tutte, Cass. pen., Sez. un., 14 aprile 1995, Siancalepore.

54) M. CIAPPI, *Publicità*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 475, il quale prospetta l'ovvio corollario della sua proposta: <<Laddove ad accedere fosse l'operatore dei mezzi d'informazione, la diffusione da questi operata, mercé il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa, delle vicende procedurali di volta in volta prese in esame realizzerebbe la più tipica delle forme di pubblicità mediata>>. V. anche, G. REYNAUD, *La non pubblicità dell'udienza nel giudizio abbreviato: una irrisolta questione di legittimità costituzionale*, cit., pp. 324 s., il quale sottolinea come <<nell'attuale società tecnologica avanzata, la possibilità di esercitare forme di controllo sui pubblici poteri è soddisfatta soprattutto per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa. In quest'ottica, la tradizionale garanzia della pubblicità delle udienze dibattimentali - pur conservando indubbio valore quale inalienabile principio di civiltà giuridica - ha via via assunto un ruolo meno incisivo in ordine al soddisfacimento delle esigenze che ne motivarono l'introduzione nei primi modelli di Stato di diritto. Ciò che appare irrinunciabile al fine di consentire un penetrante controllo sulle forme di amministrazione della giustizia - pur tenendo conto delle delicate problematiche che vi si ricollegano sotto il profilo dell'efficacia dell'attività investigativa e giudicante, nonché della tutela dei diritti della personalità dei soggetti coinvolti - è il ruolo svolto dai *mass media* nel costante controllo sulle istituzioni. E la disciplina della pubblicazione degli atti processuali (art. 114 c.p.p.) sembra in grado di assicurare quel collegamento cittadino-amministrazione della giustizia voluto dalla Costituzione, anche laddove il dibattimento non abbia avuto luogo in forma pubblica e, dunque, pure nel caso del giudizio abbreviato. Al fine di rendere effettivo il libero esercizio del diritto di cronaca giudiziaria anche in questi casi, sarebbe però auspicabile - quantomeno - la previsione del potere del giudice di consentire la presenza dei giornalisti all'udienza in cui si celebra il giudizio abbreviato, sulla falsariga di quanto accade nel caso in cui si proceda a porte chiuse per le ragioni indicate nell'art. 472.3>>.

55) V., in particolare, F. ZACCHE', *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 130, il quale, dopo avere rilevato come il giudizio di fronte alla Corte di cassazione concernente decisioni emesse all'esito del giudizio alternativo sia pubblico (art. 611, comma 1 c.p.p.), individua la profonda contraddizione che caratterizza il sistema processuale: <<L'ordinamento assicura, in tal modo, che almeno un grado del giudizio si celebri *coram populo*, ma, sorprendentemente, l'apertura si verifica là dove non è permesso lo svolgimento di attività istruttorie e dove, comunque, risulta più difficile un controllo effettivo della vicenda processuale da parte di chi vive nell'ambiente sociale nel cui clima hanno tratto origine i fatti oggetto del processo>>.

56) Anzi, al contrario, si sarebbe introdotto un elemento d'incertezza sul tema cruciale delle modalità di svolgimento del giudizio speciale,

probabilmente destinato a influenzare la scelta dell'imputato eventualmente interessato a mantenere il riserbo sulla vicenda processuale in cui è coinvolto. Così, anche, G. FRIGO, *Dietro il buon proposito dell'efficienza il crepuscolo del processo garanzia*, in *Giur. al diritto*, 1997, 3, p. 124: «<Altro disincentivo è (o può essere) la pubblicità del giudizio abbreviato, consegnata alla mera e incontrollata discrezionalità giudiziale, in ragione di un "interesse socialmente rilevante" (nozione dai contorni inafferrabili, come provano i provvedimenti in tema di riprese audiovisive dei dibattimenti). La mancanza di pubblicità è stata spesso considerata finora un incentivo. Se passa il progetto, non lo sarà più, con ogni ovvia conseguenza, tanto più grave ove si consideri che l'imputato dovrebbe chiedere il giudizio abbreviato senza sapere prima se il giudice disporrà la pubblicità e senza poter condizionare la richiesta alla mancanza di essa>>».

57) Il segreto "esterno" si realizza mediante l'imposizione di un divieto di conoscenza nei confronti di soggetti estranei al procedimento. Il segreto "interno", invece, ha come destinatari i soggetti in vario modo coinvolti nel procedimento. Per qualsiasi specificazione sull'argomento cfr., per tutti, A. TOSCHI, *Segreto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLI, p. 1105.

58) La dottrina, tradizionalmente, ritiene che l'istituto delle letture sia incompatibile con il giudizio abbreviato. Cfr., per tutti, A. MACCHIA, *Giudizio abbreviato e letture: due istituti fra loro inconciliabili*, in *Cass. pen.*, cit., pp. 850 s. Apre qualche spiraglio all'applicabilità al giudizio speciale di alcune disposizioni concernenti le letture dibattimentali, invece, S. BUZZELLI, *Le letture dibattimentali*, cit., pp. 151 s. Si tratta, in ogni caso, di conclusioni negative o di tentativi di adattamento che muovono dalla premessa dell'efficacia acquisitiva della lettura e, per questo, appaiono difficilmente conciliabili con un rito dai tratti marcatamente inquisitori che concentra in un unico fascicolo, fin dall'inizio a disposizione del giudice, tutto il materiale acquisito in fase d'indagine e che, per effetto della scelta dell'imputato di abbandonare il percorso processuale ordinario, acquista un'efficacia probatoria piena. Una "lettura" consegnata esclusivamente in funzione acquisitiva, ovviamente, non serve al giudizio abbreviato dal momento che appartiene alle caratteristiche strutturali del rito la piena utilizzabilità dei dati conoscitivi provenienti dalla fase preliminare e legittimamente acquisiti.

59) Come è noto, in relazione al giudizio dibattimentale l'art. 492, comma 2 c.p.p. espressamente prevede che, subito dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ausiliario che assiste il giudice dia lettura dell'imputazione.

60) Solo una previsione generalizzata della pubblicità immediata, temperata dall'accostamento ad ipotesi definite di legittimo ripiegamento verso forme di riservatezza processuale, potrebbe dirsi costituire una vera caratteristica strutturale del giudizio speciale. La soluzione diversa, che affida al giudice ogni determinazione sul punto implicherebbe l'attribuzione di un potere discrezionale, quasi arbitrario, in ragione del carattere sfuggente dei criteri di valutazione in astratto prospettabili e delle difficoltà legate all'individuazione di chiari e definiti canoni di bilanciamento.

61) Sottolinea l'incoerenza di un modello processuale che valorizzi la pubblicità in assenza di un meccanismo di lettura delle prove precostituite, G. FRIGO, *Dietro il buon proposito dell'efficienza il crepuscolo del processo garanzia*, in *Giur. al diritto*, cit., p. 124, secondo il quale «<in un giudizio che si svolgesse essenzialmente sugli atti delle indagini (di cui non è nemmeno prevista la lettura) e che ignora l'oralità (salvo che non vengano assunte prove), c'è da chiedersi che senso abbia la pubblicità, magari accompagnata da riprese audiovisive, se non quello di un surrogato della prova>>».